PORTANTE IL RIORDINAMENTO DEL PERSONALE DELLE DIVERSE CARRIERE DEL MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Art. 10

In qualunque caso non potra' assolutamente proporsi o decretarsi il passaggio da una carriera all'altra se non quando il funzionario da trasferirsi: 1° abbia trascorso non meno di due anni nella classe attuale della propria carriera qualora non vi sia stato promosso per ordine di anzianita'; 2° sia di grado non inferiore a quelli di segretario di legazione di seconda classe e di vice-console di prima classe rispettivamente.

I passaggi non potranno aver luogo per ogni quadriennio in misura superiore a due in ciascuna delle due carriere e per effetto di essi non potra' essere occupato piu' di un ottavo del ruolo di ogni grado di ciascuna carriera.

Le nomine a ministri e consoli generali di 1ª classe di funzionari appartenenti all'una o all'altra delle due categorie non saranno considerati come passaggi.

Versione in vigore dal 1 luglio 1907, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Portante il riordinamento del personale delle diverse carriere del Ministero degli affari esteri
Estremi	Legge 9 giugno 1907, n. 298
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 11 giugno 1907

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 25 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/portante-il-riordinamento-del-personale-delle-diverse-carriere-del/art-10/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it